

Art. 3.

« L'espropriazione, l'occupazione temporanea e la dichiarazione della obbligatorietà della concessione in enfiteusi o in determinata forma di godimento temporaneo può essere pronunciata nei riguardi di terreni che si trovino nelle condizioni seguenti:

1°) terreni incolti e suscettibili di utilizzazione agricola, qualunque sia la loro estensione;

2°) terreni estensivamente o discontinuamente coltivati e suscettibili di notevoli trasformazioni colturali, che abbiano una superficie non inferiore ai 200 ettari, ovvero agli ettari 100 quando i terreni non distino più di cinque chilometri dai comuni o frazioni di comuni, sulle ordinarie vie di accesso;

3°) terreni soggetti ad obbligo di bonifica agrario, sui quali sia stata dichiarata l'inadempienza all'obbligo stesso.

« Il provvedimento coattivo non può esser iniziato, per tali terreni, anche se concorrono le condizioni indicate al n. 1, ove non sia preventivamente intervenuta la dichiarazione di inadempienza ».

4°) terreni per i quali non siano state osservate le prescrizioni di bonifica agrario e colonizzazione, stabilite, in virtù della presente legge, all'atto dell'espropriazione ».

A questo articolo sono stati presentati vari emendamenti.

Il primo è degli onorevoli Caetani, Giavazzi, Giuffrida, Fontana, Valentini Ettore, Acerbo e Franceschi. Esso è così concepito:

« Sostituire:

« Le disposizioni coattive di cui all'articolo precedente possono essere pronunziate nei riguardi dei terreni che si trovano nelle condizioni seguenti:

1°) terreni incolti o estensivamente coltivati e suscettibili di importanti trasformazioni agrarie che abbiano una superficie non inferiore ai 200 ettari ovvero agli ettari 100 quando i terreni non distino più di cinque chilometri dai comuni o frazioni di comuni, sulle ordinarie vie di accesso;

2°) terreni soggetti ad obbligo di bonifica agrario, per i quali sia intervenuta la dichiarazione di inadempienza all'obbligo stesso.

« Il provvedimento coattivo non può essere iniziato per tali terreni, anche se concorrano le condizioni indicate al n. 1, ove

non sia preventivamente intervenuta la dichiarazione di inadempienza;

3°) terreni per i quali non siano state osservate le prescrizioni di bonifica agrario e colonizzazione imposte all'atto dell'espropriazione.

« Sono escluse dall'espropriazione su richiesta del proprietario, le ville, o abitazioni padronali, con le loro dipendenze ed accessori.

« Possono, parimenti essere escluse dall'espropriazione le zone a coltura intensiva e i boschi ancorchè non vincolati, facenti parte del fondo, semprechè, ne sia possibile lo scorporamento e la conduzione separata.

« Il proprietario ha il diritto di richiedere che gli venga, in ogni caso, riservata una quota parte dei terreni, non inferiore al sesto e non superiore al terzo della superficie totale del fondo. In tal caso la parte non espropriata è soggetta all'obbligo del bonifica agrario, ai sensi e per gli effetti della presente legge ».

L'onorevole Caetani ha facoltà di svolgerlo.

CAETANI. L'articolo 3 è di speciale importanza perchè definisce i terreni che possono essere sottoposti alle disposizioni coattive dell'articolo precedente. Tale definizione dovrebbe essere chiara e precisa affinché rimanesse nettamente segnato il limite tra i terreni sottoposti o meno a queste disposizioni coattive. Una definizione vaga lascerebbe in tutte le classi agricole incertezza e sfiducia, darebbe origine ad infinite dispute e terrebbe per sempre accesa la fiamma della discordia.

Ciò si deve assolutamente evitare perchè ne soffrirebbe tutta l'agricoltura.

Una definizione esatta è purtroppo difficile per la varietà delle circostanze di cultura e di ambiente da una parte all'altra dell'Italia.

Entrando nei dettagli della definizione, più che un articolo sarebbe stato necessario un capitolo intero. Con tutto ciò credo che l'emendamento concordato tra noi colleghi firmatari risponda abbastanza bene allo scopo e possa essere accettato dalla Camera. È necessario però precisare il significato e la portata di alcune parole.

È stato soppresso il comma n. 1) della Commissione. Non esistono terreni incolti che non siano suscettibili di utilizzazione agricola, ad eccezione forse delle vette rocciose dei monti e del letto dei torrenti.

Con la suddetta definizione anche i terreni montani e i boschi potrebbero essere